TESTO UNICO IN MATERIA POSTALE, DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 183

Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni - Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze

Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Abrogato dal 16 settembre 2003 · versione 36

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-postale-di-bancoposta-e-di-telecomunicazioni/art-183-esecuzione-ed-esercizio-di-impianti-di-telecomunicazioni-esclusivita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it